

STATUTO

AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI - A.C.T.

Forma giuridica: CONSORZIO DI CUI AL DLGS 267/2000

Sede legale: REGGIO EMILIA RE VIALE TRENTO
TRIESTE 11

Codice fiscale: 00353510357

Numero Rea: RE - 128373

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-01-2013 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A/el N. 52683/32666 di Rep.

STATUTO
AZIENDA
CONSORZIALE
TRASPORTI
A.C.T.

sede in Reggio Emilia



INDICE

TITOLO I^a: Costituzione e scopo

- Articolo 1 - Costituzione e sede
- Articolo 2 - Scopi e finalità
- Articolo 3 - Durata, recesso e scioglimento
- Articolo 4 - Ammissione al Consorzio
- Articolo 5 - Quote di partecipazione
- Articolo 6 - Patrimonio del Consorzio
- Articolo 7 - Conferimenti
- Articolo 8 - Investimenti
- Articolo 9 - Rapporti economico-finanziari

TITOLO II^a: Organi del Consorzio

- Articolo 10 - Organi
- Articolo 11 - Composizione dell'Assemblea
- Articolo 12 - Attribuzioni dell'Assemblea
- Articolo 13 - Presidenza dell'Assemblea
- Articolo 14 - Sessioni
- Articolo 15 - Convocazione
- Articolo 16 - Validità delle sedute e delle deliberazioni
- Articolo 17 - Prima adunanza
- Articolo 18 - Segreteria dell'Assemblea
- Articolo 19 - Consiglio d'Amministrazione
- Articolo 20 - Decadenza da componente del Consiglio d'Amministrazione
- Articolo 21 - Vacanza e surroga dei Consiglieri
- Articolo 22 - Revoca o scioglimento del Consiglio d'Amministrazione
- Articolo 23 - Competenza del Consiglio d'Amministrazione
- Articolo 24 - Presidente del Consiglio d'Amministrazione
- Articolo 25 - Potere di delega
- Articolo 26 - Segretario del Consiglio di Amministrazione
- Articolo 27 - Nomina del Direttore
- Articolo 28 - Competenze del Direttore
- Articolo 29 - Atti fondamentali del Consorzio e del Consiglio d'Amministrazione

TITOLO III^a: Contabilità e finanza

- Articolo 30 - Equilibrio di gestione
- Articolo 31 - Utile netto di esercizio
- Articolo 32 - Fonti finanziarie
- Articolo 33 - Perdite
- Articolo 34 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Articolo 35 - Responsabilità
- Articolo 36 - Incompatibilità
- Articolo 37 - Controversie

TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPO

Articolo 1 Costituzione e sede

- 1 - A norma o per gli effetti delle leggi vigenti, fra la Provincia di Reggio Emilia e tutti i 45 Comuni della Provincia di Reggio Emilia è costituito, a seguito di specifica convenzione, approvata e sottoscritta, un Consorzio volontario, il quale assume la denominazione di
"AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI - A.C.T."
- 2 - Il Consorzio ha la propria sede in Reggio Emilia.
- 3 - Il Consorzio è costituito ai sensi degli articoli 30, 31 e 114 Decreto Legislativo, 18 agosto 2000, numero 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali (TUEL). Il Consorzio è interamente costituito da consorziati pubblici. La partecipazione pubblica non potrà, in ogni caso, per tutta la durata del Consorzio, essere inferiore al 100%.
- 4 - Il Consorzio è ente dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale e gestionale.
- 5 - Gli Enti pubblici titolari del capitale sociale sono tenuti ad esercitare sul Consorzio un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e il Consorzio è tenuto a realizzare la parte prevalente della propria attività con l'Ente o gli Enti pubblici che lo controllano.
- 6 - Nel perseguimento del medesimo fine, il Consorzio è obbligato ad osservare le prescrizioni contenute nel "Regolamento recante le procedure e le regole di controllo sul Consorzio da parte degli Enti consorziati" predisposto e approvato dagli organi competenti per legge e per statuto.

Articolo 2 Scopi e finalità

Il Consorzio è un consorzio di servizi, strumentale agli Enti che lo partecipano ed ha i seguenti scopi e finalità:

- 1 - detenere e gestire le partecipazioni in società operanti nei settori e nelle attività previste dal presente articolo;
- 2 - gestire le procedure concorsuali per conto degli Enti consorziati, per l'affidamento di servizi od opere pubbliche;
- 3 - organizzare, promuovere, amministrare e gestire i servizi complementari alla mobilità integrata delle persone e delle merci ad esclusione della gestione diretta del servizio di trasporto pubblico locale;
- 4 - effettuare manutenzione e costruzione delle infrastrutture per la mobilità;
- 5 - effettuare servizi tecnici, amministrativi, contabili e finanziari agli Enti consorziati, ivi compresa la gestione del patrimonio per conto degli Enti consorziati;
- 6 - partecipare agli strumenti di pianificazione territoriale della mobilità attraverso il supporto alla Agenzia Locale della Mobilità;
- 7 - svolgere tutti i servizi indicati nel presente articolo -- in via residuale -- anche per conto di Comuni non consorziati, nonché di altri Enti pubblici e società partecipate dal Consorzio;
- 8 - svolgere ogni altra attività complementare o sussidiaria alle precedenti.

Articolo 3
Durata, recesso e scioglimento

- 1- Il Consorzio ha durata fino al 31/12/2030 e può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
- 2- E' consentito il recesso anche di un solo Ente consorziato.
- 3- Il recesso deve essere esercitato per tutti i servizi consorziati e non può essere richiesto prima che sia trascorso un quinquennio dall'ingresso dell'Ente nel Consorzio.
- 4- Ogni Ente partecipante può recedere dal Consorzio, dandone comunicazione almeno due anni prima mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento diretta al Presidente del Consorzio. L'Assemblea potrà prendere atto di tale comunicazione soltanto se l'Ente suddetto non ha penzione di ordine economico nei confronti del Consorzio. Il recesso diventa operativo a partire dall'inizio del terzo esercizio successivo a quello in cui la decisione dell'Ente è stata notificata al Consorzio.
- 5- In caso di recesso unilaterale del singolo Ente, a questo sarà corrisposta una somma in denaro al netto di eventuali somme dovute al Consorzio. Tale somma sarà determinata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle eventuali ripercussioni tecniche ed economiche del recesso sulle opere, sulle strutture e sui mezzi costituenti patrimonio comune e da ritenersi indivisibile.
- 6- I provvedimenti con cui il Consorzio dà atto dell'osservanza delle procedure stabilite per il recesso e con cui formula la proposta delle spettanze patrimoniali all'Ente recedente debbono essere approvati dall'Assemblea del Consorzio con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti rappresentativi di almeno due terzi delle quote di partecipazione. Nel computo delle maggioranze richieste non viene considerata la quota dell'Ente recedente.
- 7- Ove non sia possibile raggiungere l'accordo, la materia sarà deferita alle decisioni di un Collegio di tre arbitri, nominati uno ciascuno dall'Assemblea del Consorzio e dall'Ente interessato ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra i due soggetti nominati o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.
- 8- Le deliberazioni dell'Assemblea riguardanti il recesso di un Ente vengono trasmesse ai Consigli degli Enti consorziati per presa d'atto.
- 9- Gli eventuali mutui contratti dal Consorzio per l'esecuzione delle opere da assegnare all'Ente Consorziato recedente dovranno essere estinti anticipatamente a totale carico dell'Ente stesso; in difetto a quanto sopra l'Ente consorziato dovrà sdebitarsi al Consorzio in qualità di ente mutuatario.
- 10- In conseguenza del recesso, l'eventuale prosecuzione della fornitura di servizi dovrà essere regolata da specifica convenzione.
- 11- A richiesta di almeno un terzo degli Enti consorziati e con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti dell'Assemblea rappresentanti almeno 2/3 delle quote di partecipazione, il Consorzio può essere volontariamente sciolto in qualsiasi momento.
- 12- In caso di scioglimento, il patrimonio del Consorzio è ripartito tra gli Enti partecipanti in ragione delle rispettive quote di partecipazione e dei conferimenti effettivi, fatti salvi i diritti dei terzi e previa deduzione delle passività. I beni assegnati in affitto o in comodato, o conferiti in uso, sono restituiti agli Enti proprietari.
- 13- Le stesse modalità di cui al comma precedente sono applicate per la ripartizione dei fondi di riserva costituiti durante la vita del Consorzio.

Articolo 4 Ammissione al Consorzio

- 1 - Fermo restando che il Consorzio può essere partecipato solo da Enti locali ed Enti pubblici, potranno essere ammessi a far parte del Consorzio altri Enti locali territoriali che risultino avere interesse comune con gli Enti consorziati.
- 2 - Sulla domanda di ammissione delibera l'Assemblea del Consorzio con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e la presenza in Assemblea di almeno due terzi delle quote stesse; l'Assemblea appronta le conseguenti variazioni delle quote di partecipazione degli Enti consorziati.
- 3 - La deliberazione dell'Assemblea è comunicata a tutti gli Enti consorziati secondo la procedura di cui all'articolo 12, commi 3, 4 e 5.
- 4 - La partecipazione al Consorzio non comporta per gli Enti consorziati l'automatico affidamento alla gestione consorziale di tutti i servizi individuati fra gli scopi del Consorzio stesso.

Articolo 5
Quote di partecipazione

1 - Le quote di partecipazione degli Enti al Consorzio stabilite, con i criteri di cui al punto 4 comma 1 della convenzione, sono così determinate:

Ente consorzio	quota di partecipazione
Provincia di Reggio Emilia	28,62
Comune di Reggio Emilia	38,55
Comune di Alfonsine	1,37
Comune di Bagnolo in Piano	0,58
Comune di Ballo	0,28
Comune di Bibbiano	0,61
Comune di Dorsico	0,36
Comune di Brezello	0,38
Comune di Busana	0,14
Comune di Cadebosco Sopra	0,70
Comune di Campagnola	0,38
Comune di Campogine	0,32
Comune di Carpi	0,35
Comune di Casalgrande	1,97
Comune di Castina	0,34
Comune di Castelfranco	0,65
Comune di Castelvetro Monti	1,00
Comune di Castelvetro Sott.	0,61
Comune di Cavriago	0,67
Comune di Caroson	0,28
Comune di Collagna	0,11
Comune di Correggio	2,94
Comune di Fabbiano	0,47
Comune di Fontanafredda	0,39
Comune di Fontanafredda	0,53
Comune di Gualtieri	1,99
Comune di Guastalla	0,12
Comune di Ligonio	0,68
Comune di Luzzara	1,08
Comune di Montebello Emilia	0,96
Comune di Novellara	0,53
Comune di Poggio	0,71
Comune di Quattro Castella	0,13
Comune di Ranzano	0,63
Comune di Reggio	0,36
Comune di Rio Salto	0,29
Comune di Rolo	2,30
Comune di Rubiera	2,20
Comune di San Carlo d'Enza	0,44
Comune di San Martino in Rio	0,39
Comune di San Polo d'Enza	3,16
Comune di Scandiano	0,34
Comune di Tanno	0,19
Comune di Vetto	0,29
Comune di Vezzano sul Crostolo	0,21
Comune di Viano	0,38
Comune di Villa Mincio	100,00
Totale	

- 2- Dette quote potranno essere modificate, anche a richiesta di uno o più Enti consorziati, soltanto con il consenso unanime di tutti gli Enti aderenti e, comunque, dovranno essere verificate ogni 5 anni, salvo quanto previsto dal precedente articolo 4 relativo all'ammissione di nuovi Enti.
- 3- In caso di unificazione di Comuni consorziati, la quota di partecipazione dell'Ente risultante sarà pari alla somma delle quote spettanti ai singoli Comuni nel momento dell'unificazione.
- 4- In caso di recesso di un Ente, di norma, spetta all'Assemblea determinare proporzionalmente le percentuali di partecipazione di ogni Ente ancora aderente al Consorzio. La relativa delibera assembleare dovrà essere sottoposta alla successiva approvazione dei singoli Enti aderenti al Consorzio.
- 5- La quota di partecipazione di ciascun Ente consorziato, come risultante al comma 1, è presa a base per la determinazione:
 - della quota con la quale il rappresentante dell'Ente partecipa agli atti deliberativi dell'Assemblea;
 - della quota con la quale l'Ente partecipa ai risultati di gestione.

Articolo 6
Patrimonio del Consorzio

1 - Il Patrimonio consorziale è costituito dai:

- a. capitale di dotazione, formato da beni mobili e immobili, compresi i fondi liquidi assegnati dagli Enti al Consorzio all'atto dell'adesione o successivamente;
- b. beni immobili o mobili acquistati o realizzati in proprio dal Consorzio;
- c. partecipazione in società operanti nei medesimi settori di riferimento;
- d. dotazioni patrimoniali non essenziali allo svolgimento del servizio pubblico di trasporto.

2 - È compito del Consorzio curare la manutenzione ordinaria di tutti i beni concessi in dotazione, locazione o comodato dagli Enti consorziati. Gli interventi di manutenzione straordinaria comportanti migliorie, sostituzioni o trasformazioni necessario per la funzionalità del servizio, sono preventivamente concordati con l'Ente proprietario.



Articolo 7 Confacimenti

- 1 - Gli Enti consorziati possono assegnare in dotazione o concedere in locazione o comodato al Consorzio beni mobili o immobili.
- 2 - Il corrispettivo dei beni concessi in locazione è fissato, volta per volta, dal Consiglio d'Amministrazione d'intesa con gli Enti consorziati interessati in base al loro valore. Per i beni assegnati in comodato non si farà luogo a compensazioni.

Articolo 8
Investimenti

1- Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti il Consorzio provvede secondo l'ordine seguente:

- a) con i fondi all'uso accantonati;
- b) con l'utilizzazione di altre fonti di autofinanziamento;
- c) con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici;
- d) con prestiti anche obbligazionari;
- e) con l'incremento del fondo di dotazione conferito dagli Enti consorziati, anche in natura.

Articolo 9 Rapporti economico-finanziari

- 1 - Gli Enti consorziali concorrono, in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione:
 - nella proprietà di beni, immobili e mobili, del Consorzio;
 - nella partecipazione ai risultati di gestione, secondo quanto stabilito nella convenzione;
 - nella prestazione delle garanzie per finanziamenti concessi al Consorzio;
 - nel conferimento dei capitali necessari per gli investimenti patrimoniali.
- 2- Tuttavia, per investimenti che, per la loro natura, determinano interessi differenziati fra gli Enti consorziali, l'Assemblea può stabilire, in accordo con gli Enti stessi, criteri di concorso diversi da quelli proporzionali di cui al comma 1. In tal caso le opere realizzate sono di proprietà degli Enti che hanno partecipato al finanziamento, in percentuale pari all'impegno finanziato da ciascuno di essi sostenuto.

TITOLO II
ORGANI DEL CONSORZIO

Articolo 10
Organi

1 - Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore;
- il Collegio dei Revisori.

Articolo 11 Composizione dell'Assemblea

- 1 - L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nelle persone del Presidente della Provincia e del Sindaco.
- 2 - Tuttavia sia il Presidente della Provincia che i Sindaci possono delegare, quale rappresentante del proprio Ente in seno all'Assemblea, persona di loro fiducia, purché in possesso rispettivamente dei requisiti per essere eletto Consigliere Provinciale o Consigliere Comunale.
- 3 - La delega assegnata dal Presidente della Provincia o dal Sindaco al fine di essere effettuata fino a diversa comunicazione. Comunque il delegato cessa dalla rappresentanza allorché decade dalla propria carica il Presidente o il Sindaco delegante o per sopraggiunta mancanza dei requisiti necessari.
- 4 - I rappresentanti degli Enti partecipano all'Assemblea con responsabilità pari alla quota di partecipazione al Consorzio del rispettivo Ente stabilita al precedente articolo 5.

Articolo 22
Attribuzioni dell'Assemblea

1. Gli Enti consorziati, ai quali, attraverso la partecipazione al Consorzio, spetta di determinare le finalità e gli indirizzi dell'attività dello stesso, esprimono la loro volontà o le proprie direttive nell'ambito dell'Assemblea Consorziale tramite i loro rappresentanti.
2. Spetta all'Assemblea:
 - a) eleggere nel proprio seno il Presidente dell'Assemblea;
 - b) eleggere il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente;
 - c) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti e il suo Presidente;
 - d) deliberare le indennità, laddove la norma lo consenta, del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) determinare le finalità e gli indirizzi generali delle attività del Consorzio e predisporre i programmi di intervento nei settori di competenza, coerentemente con quanto previsto dalla normativa regionale e locale;
 - f) approvare gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 29;
 - g) adottare l'eventuale provvedimento di revoca del Presidente o di singoli Consiglieri o di scioglimento del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 22;
 - h) deliberare sulle variazioni da apportare alle quote di partecipazione al Consorzio;
 - i) approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i Regolamenti consorziali, ad eccezione di quelli con valenza essenzialmente interna e/o organizzativa la cui competenza è riservata al Consiglio d'Amministrazione;
 - j) nominare il Segretario dell'Assemblea;
 - k) proporre agli Enti consorziati l'approvazione delle deliberazioni indicate al successivo comma 3;
 - l) assumere ogni altra deliberazione che, per legge, per Convenzione o per Statuto, sia riservata all'Assemblea;
3. Le deliberazioni del Consorzio riguardanti gli oggetti sottodulcati sono sottoposte all'approvazione dei singoli Enti consorziati:
 - a) richiesta di ammissione di altri Enti locali territoriali al Consorzio;
 - b) partecipazione e/o costituzione di Enti e/o Società di cui all'articolo 2;
 - c) modifica alla Convenzione;
 - d) modifiche allo Statuto del Consorzio;
 - e) ricapitalizzazione del Consorzio.
4. Le deliberazioni di cui ai punti a), b), c), d) ed e) del comma 3 richiedono, per acquisire efficacia, l'approvazione espressa dei singoli Enti consorziati, entro 90 giorni dalla comunicazione della relativa delibera del Consorzio.
5. Nel caso in cui uno o più Enti consorziati non approvino o si oppongano alle suddette deliberazioni, l'Assemblea dovrà confermare gli atti medesimi con apposita deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, con la presenza in Assemblea di almeno i due terzi delle quote stesse e la metà numerica degli Enti consorziati.

Articolo 13
Presidenza dell'Assemblea

- 1 - L'Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente.
- 2 - Al Presidente dell'Assemblea spettano le seguenti funzioni:
 - a) convocare l'Assemblea fissandone il relativo ordine del giorno;
 - b) presiedere l'Assemblea, curandone lo svolgimento;
 - c) sottoscrivere, unitamente al Segretario, le deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) curare, unitamente al Segretario, la trasmissione agli Enti consorziati degli atti del Consorzio soggetti alla loro approvazione o per i quali è stato disposto l'obbligo di trasmissione;
 - e) provvedere a quanto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
- 3 - In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il componente dell'Assemblea con la più alta quota di partecipazione.

Articolo 14
Sessioni

- 1- L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare i bilanci preventivi, annuali e pluriennali, ed il rendiconto di esercizio. Può riunirsi straordinariamente in ogni momento, per iniziativa del Presidente o a richiesta dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 15.
- 2- Le sedute dell'Assemblea di norma sono pubbliche.

Articolo 15 Convocazione

- 1 - L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Assemblea. La convocazione avviene mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra forma di comunicazione similare (per esempio: e-mail o fax) contenente il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno con l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà pervenire al domicilio dei rappresentanti almeno cinque giorni prima dell'adunanza stessa. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.
- 2 - L'Assemblea è convocata entro il termine perentorio di 20 giorni se richiesta:
 - da almeno un terzo numerico dei rappresentanti degli Enti;
 - da uno o più Enti rappresentanti almeno un quinto delle quote di partecipazione;
 - dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16
Validità delle sedute e delle deliberazioni

- 1 - L'Assemblea raggiunge il numero legale allorché i membri presenti rappresentano almeno il 50% delle quote di partecipazione ed un quinto degli Enti consorziati.
- 2 - Ogni rappresentante degli Enti partecipa alla votazione con voto proporzionale alla quota di partecipazione dell'Ente indicata all'articolo 5 del presente statuto.
- 3 - La deliberazione è approvata se riporta il consenso della maggioranza assoluta delle quote rappresentate dai partecipanti alla votazione.
- 4 - In deroga al comma 1 del presente articolo, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei rappresentanti degli Enti consorziati e comunque portatori di almeno due terzi delle quote di partecipazione per l'adozione delle seguenti deliberazioni:
 - a) nomina, revoca o scioglimento del Consiglio di Amministrazione;
 - b) nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) atti che comportino la deliberazione degli Enti consorziati.
- 5 - Le deliberazioni devono essere pubblicate negli Albi Pretori rispettivamente del Consorzio, della Provincia e del Comune sede del Consorzio stesso sotto la responsabilità del segretario dell'Assemblea e degli Enti subindicati.
- 6 - È ammessa la possibilità che l'Assemblea si tenga in audio/video conferenza a condizione che:
 - sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti;
 - sia consentito regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi da verbalizzare;
 - sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati nei quali i partecipanti potranno affluire.Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 17
Prima adunanza

- 1- La convocazione della prima adunanza è disposta dal rappresentante dell'Ente che ha la quota di partecipazione più elevata.
- 2- Il rappresentante suddetto presiede anche la seduta fino alla nomina del Presidente dell'Assamblea, che deve essere effettuata prima di ogni altra deliberazione.

Articolo 18
Segreteria dell'Assemblea

1. - L'Assemblea provvede a nominare il Segretario, scelto tra i soci, dirigenti e i funzionari del Consorzio o mediante attribuzione di incarico esterno non remunerato.
2. - Di ogni assemblea viene redatto a cura del Segretario un verbale, che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
3. - Il Segretario ha la responsabilità della verbalizzazione delle sedute dell'Assemblea e della regolare tenuta dei registri, nonché della trasmissione agli Enti locali degli atti di competenza.
4. - Nel caso di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente.

Articolo 19 Consiglio d'Amministrazione

- 1- Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri 3 a 5 incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e posseggono requisiti di competenza tecnica ed amministrativa adeguati alla carica da rivestire ed all'attività da svolgere, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia.
- 2 - Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con l'Azienda, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercanti attività concorrenti o comunque connesse alle funzioni affidate al Consorzio e coloro che sono incompatibili ai sensi della normativa in vigore.
- 3 - La nomina del Presidente è fatta dall'Assemblea, con votazione separata, prima di quella degli altri membri.
- 4 - L'Assemblea Consorziale può con delibera motivata revocare il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione.
- 5 - I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.
- 6 - Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato alla scadenza amministrativa, a seguito di nuove elezioni amministrative e decade comunque dal mandato nel caso in cui anche durante il quinquennio vi siano elezioni amministrative che riguardino gli Enti consorziati rappresentati complessivamente in maggioranza delle quote di partecipazione al Consorzio.
- 7 - I Consiglieri non possono prendere parte ad alcuna fase di provvedimenti nei quali abbiano interesse personale, o vi abbiano interesse i loro congiunti ed affini.
- 8 - Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea nel cui in cui non è in grado di deliberare per effetto del divieto di cui al comma precedente o per altro legittimo impedimento.
- 9 - Laddove la norma lo consenta, l'Assemblea potrà deliberare sulla indennità di carica dei membri del Consiglio di Amministrazione.
- 10 - E' ammessa la possibilità che l'adunanza del Consiglio di Amministrazione si tenga in audio/video conferenza a condizione che:
 - sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti;
 - sia consentito regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi dei verbalizzanti;
 - sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati nei quali i partecipanti potranno affluire.Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura o la sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 20
Decadenza da componente del Consiglio di Amministrazione

- 1 - La qualità di componente del Consiglio di Amministrazione si perde quando si verificano le cause di ineligibilità a Consigliere comunale o provinciale o le incompatibilità previste dalla leggi vigenti.
- 2 - I componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso. Contro la pronuncia del Consiglio di Amministrazione l'interessato può ricorrere all'Assemblea consorziale, la quale decide definitivamente.
- 3 - La deliberazione di decadenza adottata dal Consiglio è in ogni caso notificata all'interessato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
- 4 - L'intero Consiglio decade se viene contemporaneamente a mancare la maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 21
Vacanza e surroga dei consiglieri

- 1 - L'Assemblea provvede alla surrogazione del Consigliere non appena si sia verificata la vacanza. A tale scopo il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di comunicare al Presidente dell'Assemblea la vacanza stessa entro 10 giorni da quello in cui essa si è verificata o è venuta a sua conoscenza.
- 2 - La surrogazione ha effetto dalla data di adozione della relativa deliberazione.
- 3 - I componenti il Consiglio di Amministrazione, che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Articolo 22
Revoca o scioglimento del Consiglio di Amministrazione

- 1 - Nei casi di gravi irregolarità o di contrasto con gli indirizzi consentiti o di ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero di pregiudizio degli interessi del Consorzio, la proposta motivata di revoca dei singoli Consiglieri o di scioglimento dell'intero Consiglio di Amministrazione può essere presentata all'Assemblea dal Presidente della stessa o da un terzo dei suoi rappresentanti ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 2 - Alle proposte di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste in materia dalle leggi vigenti.

Articolo 23

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione svolge il ruolo di programmazione e di supervisore della gestione, allo scopo di realizzare le finalità e gli indirizzi fissati dall'Assemblea Consortile.

In particolare:

- 1 - propone all'Assemblea, con proprio atto deliberativo, il piano programmatico ed i bilanci economici pluriennali e annuali corredati dalle relazioni illustrative e dagli altri allegati prescritti e le eventuali variazioni nonché il bilancio d'esercizio - conto consuntivo - corredato di una relazione sul funzionamento del Consorzio o sul risultato complessivo di gestione;
- 2 - approva i finanziamenti a breve termine o fa una proposta all'Assemblea per finanziamenti a medio o lungo termine;
- 3 - emana direttive generali da osservare da parte del Direttore per l'attuazione ed il raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che l'Azienda è destinata a soddisfare secondo gli indirizzi programmatici formulati dall'Assemblea;
- 4 - delibera le spese o le alienazioni di beni, autorizza la licitazione delle procedure di gara ed approva i contratti, non riservati al Direttore Generale dal "Regolamento per le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglie contabili";
- 5 - delibera il ricorso a prestazioni professionali esterne, se non comprese fra le spese in economia dall'apposito Regolamento;
- 6 - approva, su proposta del Direttore:
 - a - l'organigramma funzionale dell'Azienda;
 - b - i regolamenti interni, riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento aziendale;
 - c - il fabbisogno annuale di personale;
 - d - il prelievo dei fondi di riserva e di sviluppo;
 - e - la nomina, sviluppo di carriera ed eventuale licenziamento di dirigenti e quadri aziendali;
- 7 - delibera il recepimento del C.C.N.L. ed i contratti aziendali relativi al trattamento economico e normativo del personale, nonché gli atti concernenti la disciplina generale dello stato giuridico o del trattamento economico del personale;
- 8 - nomina e revoca il Direttore;
- 9 - delibera in merito ai contenziosi del Consorzio con l'eccezione della riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio consortile, che rimangono di competenza diretta del Direttore;
- 10 - nomina il Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- 11 - nomina gli Amministratori delle Società e degli Enti cui il Consorzio partecipa.

Articolo 24
Presidente del Consiglio di Amministrazione

1 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) ha la rappresentanza istituzionale del Consiglio di Amministrazione nei rapporti esterni con gli Enti locali, provinciali, regionali e nazionali e con tutte le Autorità, ed è responsabile delle strategie aziendali e del gruppo;
- b) promuove le iniziative rivolte ad assicurare l'integrazione delle attività dell'Azienda con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;
- c) risponde delle attività dell'Azienda nei confronti dell'Assemblea Consorzio;
- d) espone gli indirizzi aziendali, così come questi vengono determinati dal Consiglio di Amministrazione;
- e) è promotore di iniziative e di programmi da sottoporre alla discussione del Consiglio di Amministrazione;
- f) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa gli ordini del giorno delle relative sedute;
- g) verifica la regolare costituzione del Consiglio, ne regola la discussione e le modalità di votazione;
- h) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio;
- i) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio;
- l) vigila sull'andamento dell'Azienda e sull'operato del Direttore;
- m) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio;
- n) adotta, in caso di necessità e di urgenza, e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva.

Articolo 25
Potere di delega

- 1 - In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente ne fa le veci il Consigliere da lui espressamente delegato o, in mancanza, il Consigliere più anziano per nomina o, in caso di pari anzianità di nomina, quello che ha riportato il maggior numero di voti o, a parità di voti, il maggiore di età.
- 2 - Il Presidente può delegare la firma degli atti di sua competenza ad uno o più Consiglieri. Le deleghe devono, in ogni caso, essere conferite per iscritto e possono essere revocate; di esse e della loro revoca viene data notizia all'Assemblea.

Articolo 26
Segreteria del Consiglio di Amministrazione

- 1 - Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare il Segretario tra i dipendenti del Consorzio o tra i dipendenti degli Enti consorziati.
- 2 - Di ogni riunione viene redatto a cura del Segretario un verbale, che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 3 - Il Segretario ha la responsabilità della verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione e della regolare tenuta dei registri, nonché della trasmissione all'Assemblea degli atti di competenza.

Articolo 27
Nomina del Direttore

- 1 - Il Direttore è nominato, per il termine di tre anni, dal Consiglio d'Amministrazione e può essere individuato tra i dipendenti del Consorzio; l'incarico di Direttore può essere altresì affidato a persona esterna dotata delle necessarie competenze e individuata mediante apposita selezione pubblica sulla base di curriculum professionali.
- 2 - Il Direttore deve essere deve essere in possesso di laurea magistrale, legalmente riconosciuta, in disciplina tecnica o giuridica ed economica.
- 3 - Il Direttore può essere riconfermato.

Articolo 28
Competenze del Direttore

- 1 - Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio ed esercita tutte le funzioni relative alla attività di gestione che non sono per legge o per Statuto riservate ad altri organi, agendo nel quadro degli indirizzi e degli obiettivi determinati dal Consiglio di Amministrazione ed in stretto rapporto con il Presidente.
- 2 - Il Direttore, il quale ha la rappresentanza legale del Consorzio ai sensi dell'art.35 del DPR 902/86, esercita le seguenti funzioni:
 - a) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sovrintende all'andamento della gestione consorziale, gestisce il personale, adottando i provvedimenti di sua competenza;
 - b) formula proposte al Consiglio di Amministrazione nelle materie di competenza del medesimo o lo informa, anche su richiesta dello stesso, sull'andamento tecnico ed economico della gestione consorziale, fornendo all'uopo ogni opportuna notizia o chiarimento;
 - c) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano programmatico, dei bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale e del bilancio d'esercizio - conto consuntivo;
 - d) rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio;
 - e) può richiedere la convocazione del Consiglio di Amministrazione e partecipa alle riunioni dello stesso con voto consultivo;
 - f) nomina il personale dell'Azienda nell'ambito del fabbisogno annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione, ne dispone lo sviluppo di carriera e l'eventuale licenziamento, secondo i principi e le modalità fissati dalla legge o dal C.C.N.L. con esclusione per i dirigenti e i quadri, per i quali formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
 - g) presiede le riunioni degli organi di gestione privata ed esercita tutte le funzioni relative alle procedure di gara, con possibilità di delegare tale funzione a dirigenti o funzionari del Consorzio;
 - h) stipula contratti, con possibilità di delegare tale funzione a dirigenti o funzionari del Consorzio;
 - i) provvede direttamente alle spese ed opera da farsi in economia, alle spese per il acquisto ed ordinario funzionamento del Consorzio ed alle allegazioni entro i limiti fissati dal regolamento aziendale in materia;
 - l) interviene personalmente, o facendosi rappresentare da altro dipendente del Consorzio, previa procura da conferirsi nei modi di legge, nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di costituirsi o transigere le controversie;
 - m) fornisce all'Assemblea ed agli Enti consorziati tutti i dati e le notizie richiesti dagli Organi di controllo o da altri Enti pubblici autorizzati.
- 3 - Il Direttore fornisce ai componenti degli Organi Collegiali degli Enti proprietari le informazioni sull'andamento della gestione da questi richieste, in forza delle prerogative del loro mandato.
- 4 - Il Direttore, sotto la sua responsabilità, può delegare ad uno o più dipendenti alcune delle proprie funzioni ed attività, mediante provvedimenti formali che vengano assicurati agli atti del Consorzio.

Articolo 29

Atti fondamentali del Consorzio e del Consiglio di Amministrazione

- 1 - Sono riservati all'approvazione dell'Assemblea le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione concernenti:
 - a) il piano programmatico;
 - b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
 - c) il bilancio d'esercizio - conto consuntivo;
 - d) l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - e) la partecipazione o la costituzione di Enti e/o Società di cui all'articolo 2.
- 2 - Sono atti fondamentali del Consorzio da trasmettere da parte del Segretario agli Atti consorziati entro quindici giorni dall'espletto delle relative deliberazioni:
 - a) il piano programmatico;
 - b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
 - c) il bilancio di esercizio - conto consuntivo.

TITOLO III
CONTABILITÀ E FINANZA

Articolo 30
Equilibrio di gestione

- 1- Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi, tra questi, i trasferimenti di ogni tipo, nonché i corrispettivi integrativi del costo dei servizi, con le modalità ed i tempi previsti dalla legge.

Articolo 31 Utile netto di esercizio

- 1- L'utile netto d'esercizio del Consorzio, risultante dal conto consuntivo approvato dall'Assemblea è destinato secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione tenuto conto della situazione finanziaria del Consorzio e della necessità di sviluppo degli investimenti. E' prevista la costituzione di un fondo di riserva fino alla concorrenza del 20% del capitale di dotazione.
- 2- Gli utili netti possono essere destinati come segue:
 - a) al fondo di riserva;
 - b) all'incremento del fondo rinnovo impianti;
 - c) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti, fino a concorrenza del fabbisogno previsto nel documento programmatico;
 - d) agli Enti consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Articolo 32
Fonti finanziarie

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano programma si provvede:
- a) con i fondi all'uopo accantonati;
 - b) mediante le altre fonti di autofinanziamento;
 - c) con i contributi in conto capitale di altri Enti pubblici locali;
 - d) con prestiti, anche obbligazionari;
 - e) con l'incremento del fondo di dotazione conferito dagli Enti consorziati;
 - f) con conferimenti in natura.

Articolo 33
Perdita

- 1 - Nel caso di perdita d'esercizio, il Consiglio di Amministrazione analizza in apposito documento le cause che hanno determinato la perdita stessa ed indica puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della medesima e quelli assunti o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione consorziale.
- 2 - La eventuale perdita d'esercizio deve essere ripianata con l'utilizzo del fondo di riserva. Se il fondo non sarà sufficientemente capiente, il Consiglio di Amministrazione dovrà formulare adeguate proposte da sottoporre alla Assemblea per l'approvazione.
- 3 - Qualora, ad intervenuto equilibrio di bilancio nel triennale o con la modalità previste dalla legge, per il secondo esercizio consecutivo si accenti il mancato equilibrio tra costi e ricavi o si verifichino perdite di esercizio o spostamenti significativi dagli obiettivi indicati nel piano di rientro approvato dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, indipendentemente dalla normale scadenza del mandato, deve essere espressamente confermato dall'Assemblea da convocarsi entro 30 giorni dall'approvazione del conto consuntivo.

Articolo 34
Il Collegio dei Revisori dei Conti

- 1 - Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri, scelti o nominati in conformità alle leggi vigenti in materia.
- 2 - In ogni caso la scelta va fatta al di fuori dell'Assemblea Consortile, del Consiglio d'Amministrazione e degli organi istituzionali degli Enti consorziati.
- 3 - La proposta di scelta dei Revisori non può essere discussa o deliberata ove non sia corredata dal curriculum professionale e dei titoli comprovanti il possesso dei requisiti di legge.
- 4 - Il Collegio dei Revisori vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili e sulla corretta gestione economico-finanziaria dell'Azienda, attesta la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili nonché la conformità delle variazioni di bilancio, e svolge ogni altra funzione assegnata dalla legge.
- 5 - I Revisori possono in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza e richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni aziendali o su determinati affari.

Articolo 35
Responsabilità

1 - Gli Amministratori, la Direzione, i dipendenti del Consorzio sono soggetti alle responsabilità previste e disciplinate dalla legge o dalla normativa vigente.

Articolo 36
Incompatibilità

- 1 - Non possono essere nominati Direttore o dipendenti del Consorzio i membri dell'Assemblea e i membri del Consiglio di Amministrazione né possono essere membri dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione il Direttore o i dipendenti del Consorzio medesimo.
- 2 - Il regime della incompatibilità è regolato dalle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 37
Controversie

- 1 - Tutte le controversie che dovessero insorgere fra gli Enti consorziati e il Consorzio in dipendenza della Convenzione, dopo una tentativo amichevole di conciliazione, saranno demandate per la loro risoluzione ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominati uno per ciascuno dalle parti interessate ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra i due nominati o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.
- 2 - Il ricorso alla procedura arbitrale è promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante atto notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario, comprendente la nomina del proprio arbitro, con relativa accettazione, o l'invito a procedere alla designazione del proprio. La controparte deve notificare nel 20 (venti) giorni successivi le generalità dell'arbitro da essa nominato o la relativa accettazione. In difetto, la designazione compete al Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.
- 3 - Nel quindicesimo giorno successivo alla nomina o designazione del secondo arbitro, gli Enti provvedono alla nomina del terzo arbitro con funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, ai sensi del comma 1.
- 4 - Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo la norma del libro quarto, Titolo VIII del codice di procedura civile italiano.
- 5 - Nell'ipotesi di controversia con un numero di contendenti superiore a due, la designazione del terzo arbitro, in difetto di accordo tra le parti, compete al Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.
- 6 - Il Collegio risiede a Reggio Emilia. La determinazione del Collegio deve essere emessa entro 120 (centoventi) giorni dall'accettazione del terzo arbitro e viene assunta a maggioranza. Il Collegio determina altresì i criteri di ripartizione delle spese e dei compensi, che il Collegio stesso liquida.